



del
Parco
NAZIONALE
d'Abruzzo,
Lazio e Molise

La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti di Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.

80

anni di vita per la Natura

1922-2002

Buon Compleanno Parco!



REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE (PNALM)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Comunità del PNALM.

1. L'organizzazione ed il funzionamento della Comunità del Parco sono disciplinati dalle leggi dello Stato ed in particolare dalla "Legge Quadro sulle Aree Protette", L. 394/1991 così come modificata ed integrata dalla L. 426/1998, e s.m.i., dal D.P.C.M. del 26.11.1993 e dal presente Regolamento. La Comunità del Parco è un organo dell'Ente PNALM costituito, per disposizione dell'art. 10 L. 394/1991 e s.m.i., dai Presidenti delle Regioni Abruzzo Lazio e Molise, delle province di L'Aquila, Frosinone ed Isernia, delle Comunità Montane XIV "Valle di Comino" con sede in Atina (FR), "Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia" con sede in Castel di Sangro (AQ), "Del Volturno" con sede in Venafro (IS), "Marsica I", con sede in Avezzano (AQ), "Peligna con sede in Sulmona (AQ), "Valle del Giovenco" con sede in Pescina (AQ); dai Sindaci dei Comuni di Alfedena, Barrea, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Ortona dei Marsi, Opi, Pescasseroli, Scanno, Villetta Barrea, Villavallelonga in provincia di L'Aquila; Alvito, Campoli Appennino, Picinisco, Pescosolido, San Biagio Saracinisco, San Donato Val Comino, Settefrati e Vallerotonda in provincia di Frosinone; Castel San Vincenzo, Filignano, Pizzone, Rocchetta al Volturno e Scapoli in Provincia di Isernia;
2. Ciascun componente della Comunità del Parco può conferire - in via temporanea o permanente - delega scritta ad un membro della Giunta o del Consiglio dell'Ente cui egli appartiene affinché lo sostituisca. La facoltà di delega deve essere prevista dalla normativa statutaria dell'Ente di appartenenza. Il documento contenente la delega va esibito, prima dell'inizio della seduta alla quale il delegato partecipa, al Presidente della Comunità del Parco, il quale dispone che esso sia acquisito a verbale e conservato agli atti della seduta - se si tratta di delega temporanea - o acquisito a verbale e conservato agli atti dell'organo se si tratta di delega permanente.

Art. 2 Sede.

1. La Comunità si riunisce - di norma - presso la sede dell'Ente Parco o presso la sede della Comunità stessa, se diversa;
2. La Comunità potrà avere sedi staccate in uno dei Comuni delle Regioni Lazio e Molise presso le sedi comunali e/o gli uffici di zona del PNALM.
3. Le riunioni della Comunità possono essere convocate presso una sede diversa da quella abituale: in tal caso il Presidente ne dà comunicazione con l'avviso di convocazione.

Art. 3 Funzioni e compiti della Comunità.

1. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.
2. Essa promuove, nella seconda veste di cui al 1° comma, tutte quelle iniziative atte a favorire lo sviluppo economico sociale, turistico delle collettività residenti all'interno del Parco e dei territori adiacenti.

La Comunità del Parco costituita dai rappresentanti di
La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti di
Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al
Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.



COMUNITÀ

del
Parco
NAZIONALE
d'Abruzzo,
Lazio e Molise

80
anni di vita per la Natura

1922-2002
Buon Compleanno Parco!



3. A tal fine la Comunità elabora e delibera, nei termini previsti dall'art. 14 della L. 394/1991, come modificato ed integrato dall'art. 2, c.31 della L.426/1998, il Piano Pluriennale economico e sociale di cui allo stesso art.14 della L. 394/1991, da sottoporre a motivato parere del Consiglio Direttivo ed all'approvazione - d'intesa - delle regioni interessate.
4. Quale organo consultivo il suo parere è obbligatorio:
 - a) sul regolamento del Parco di cui all'art. 11 della L.394/1991;
 - b) sul Piano del Parco di cui all'art. 12 della L. 394/1991;
 - c) su altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo del Parco;
 - sul bilancio e sul conto consuntivo;
 - sullo Statuto dell'Ente Parco.
5. La Comunità adotta ed approva il proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni;
6. La Comunità elegge al suo interno il Presidente, n. 2 vice Presidenti e, se ritenuto opportuno, un eventuale Comitato Direttivo.
7. Le modalità di elezione del Presidente e dei vice Presidenti, come pure quelle relative alla composizione del Comitato Direttivo ed alla sua elezione, sono disciplinate nel titolo II relativo all'organizzazione.
8. La Comunità, con voto limitato a due nominativi, puntualmente disciplinato nel titolo IV, designa cinque componenti per la nomina degli stessi da parte del Ministro competente in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

Art. 4 Durata in carica della Comunità – Surroga membri decaduti.

1. La Comunità, come tutti gli organi del Parco, dura in carica 5 anni ed i membri, salvo norme derogatrici speciali o disposizioni incompatibili con la presente e prevalenti nella gerarchia delle fonti, possono essere confermati una sola volta (art. 9, 12° c. L.394/1991).
2. Lo scioglimento, fisiologico o anticipato, di un Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale o della Comunità Montana, comporta per i rappresentanti la decadenza immediata dalla carica di membro della Comunità del Parco.
3. La Comunità ne prende atto e convalida, per quanto di sua competenza.
4. Se i rappresentanti cessati dalla carica rivestivano la carica di Presidente, Vice Presidente o membro del Comitato direttivo, se istituito, la Comunità provvede alla loro sostituzione con le modalità stabilite nel titolo IV.
5. La cessazione dalla carica di Sindaco, Presidente di Regione, Provincia o Comunità Montana nonché di assessore o Consigliere, ove delegati, comporta per gli stessi la decadenza immediata dalla carica di membro del Consiglio Direttivo del Parco, ove a ciò designati e/o nominati, ed il conseguente rinnovo della designazione da parte della Comunità (art. 9, 5° c. L.394/1991).

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITA'

CAPO I

PRESIDENZA DELLA COMUNITA'



80
anni di vita per la Natura
1922-2002
Buon Compleanno Parco!



Art. 5 Presidente della Comunità – Attribuzioni.

1. Nell'ambito del presente regolamento il Presidente della Comunità è indicato come Presidente.
2. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Egli rappresenta ad ogni effetto la Comunità e vigila sull'andamento della stessa.
4. Convoca e presiede le riunioni della Comunità e del C. D., se istituito.
5. Firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità.
6. Affida a ciascun membro del C. D., se istituito, particolari incarichi.
7. Compie tutte le operazioni relative agli impegni della Comunità con l'Ente Parco, con gli Enti Pubblici nazionali, regionali, provinciali e comunali.
8. Accetta donazioni e sovvenzioni, previa regolare delibera di autorizzazione da parte della Comunità.

Art. 6 Vicepresidenti.

1. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, come pure ne svolgono tutte le funzioni in caso di decadenza.

CAPO II

COMITATO DIRETTIVO

Art. 7 Composizione.

1. La Comunità del Parco può istituire un Comitato Direttivo costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da 5 membri eletti nel proprio seno.
2. La composizione del C.D. sarà effettuata ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti alla Comunità e sarà tale che comunque ogni Comune non potrà avere più di un componente e che i Comuni di ogni Regione dovranno essere rappresentati proporzionalmente.

Art. 8 Compiti del Comitato Direttivo.

1. Il Comitato Direttivo esercita le funzioni espressamente conferite dal presente Regolamento, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi degli Enti che formano la Comunità.
2. Il Comitato Direttivo:
 - Assiste il Presidente e/o in sua assenza o impedimento il vice Presidente, che lo presiedono, nell'esecuzione delle decisioni prese dalla Comunità;
 - Pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il migliore svolgimento ed il massimo coordinamento dell'attività dei singoli Enti;
 - Predisporre ed approva proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame della Comunità,
 - Può essere espressamente delegato dalla Comunità ad assumere provvedimenti specifici conformi agli obiettivi ed alle direttive stabilite dalla Comunità in sede assembleare, nonché provvedimenti urgenti in specifiche e definite materie con l'obbligo di comunicare alla prima riunione della Comunità i provvedimenti assunti dietro delega e di sottoporre a ratifica quelli assunti in via d'urgenza.

La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti di Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.



80
anni di vita per la Natura
1922-2002
Buon Compleanno Parco!



3. Il Comitato Direttivo si riunisce in seduta pubblica ogni qualvolta lo riunisca il Presidente o 1/3 dei suoi membri e decide a maggioranza dei presenti, calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 34, 2° comma, che non possono essere inferiori a 5.

CAPO III

RISORSE FINANZIARIE, PERSONALE E LOCALI

Art. 9 Risorse finanziarie.

1. Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità si provvede con i fondi costituiti da:
 - Risorse stanziare nel bilancio dell'Ente Parco in quanto la Comunità ne è un organo;
 - Nei limiti nei quali è riconosciuta alla Comunità autonomia finanziaria e sempre con il rispetto delle norme di contabilità valide per l'Ente Parco con eventuali finanziamenti aggiuntivi da parte dello Stato, dalle Regioni, da Enti e privati;
 - Sempre nei limiti della riconosciuta autonomia finanziaria da contributi dei Comuni membri della Comunità da fissarsi annualmente in base a parametri (abitanti, estensione territoriale ecc.) che la Comunità vorrà stabilire, delle Province, delle Comunità Montane e delle Regioni.

Art. 10 Personale.

1. Il personale della Comunità è quel personale dell'Ente Parco appositamente destinato ad assistere l'Organo nelle sue funzioni e per raggiungere i propri obiettivi.
2. Profili professionali e mansioni saranno stabiliti dall'Ente, previa intesa con il Presidente della Comunità ed il Consiglio Direttivo, se istituito.
3. Necessariamente il Parco destinerà alla Comunità almeno una persona in grado di svolgere le funzioni di Segretario e quindi in possesso dei relativi titoli e requisiti di idoneità.

Art. 11 Segretario della Comunità.

1. Il Segretario della Comunità, nominato, come precisato nel 3° comma dell'art. precedente dall'Ente Parco tra il personale dell'Ente in possesso dei requisiti e titoli di idoneità dovuti, assiste alle sedute della Comunità e del C.D., se istituito, e ne redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.
2. Sovrintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità; svolge le mansioni di Tesoriere - Economo; richiede al Servizio Amm.ne dell'Ente Parco il pagamento delle spese stabilite dalla Comunità del Parco.
3. Controfirma gli atti di spesa della Comunità del Parco.

Art. 12 Locali.

1. I locali destinati ad uffici della Comunità sono messi a disposizione dall'Ente Parco.

La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti di Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.



COMUNITÀ
del
Parco
NAZIONALE
d'Abruzzo
Lazio e Molise

80
anni di vita per la Natura

1922-2002
Buon Compleanno Parco!



CAPO IV COMMISSIONI

Art.15 Costituzione commissioni – Competenze.

1. E' facoltà della Comunità costituire Commissioni, composte da 5 membri, secondo i criteri di rappresentanza fissati per la composizione del C.D. nell'art.7.
2. Le commissioni eleggono al proprio interno un presidente.
3. La Convocazione delle commissioni è fatta dai rispettivi presidenti con avvisi scritti da recapitare almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta e contenente gli argomenti da trattare. In caso di urgenza i componenti dovranno essere convocati almeno 24 ore prima. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente della Comunità che la presiede sino all'avvenuta elezione del Presidente della Commissione.
4. Alle Commissioni competono funzioni di proposta, funzioni istruttorie e pareri nonché funzioni di verifica e consultazione, nonché di indagine. Nella delibera di istituzione di ogni singola commissione da parte della Comunità ne verranno precisate le singole funzioni e stabiliti i limiti dell'attività da svolgere.
5. Il Presidente della Comunità, al quale deve essere recapitato l'avviso di convocazione, ed i membri del C.D. possono partecipare alle riunioni delle Commissioni.

TITOLO III MEMBRI DELLA COMUNITA' CAPO I DIRITTI E DOVERI

Art. 1 Diritto di iniziativa su atti deliberativi.

- 1 I singoli membri della Comunità hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.

Art. 17 Visione e copia di atti.

- 1 Ciascun membro della Comunità, in conformità a quanto previsto dalla legge e con l'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, ha diritto di avere tempestivamente dagli uffici le notizie e le informazioni in loro possesso che il membro ritiene utile all'espletamento del proprio mandato, diritto che può altresì consistere sia nella visione diretta degli atti sia nel rilascio, senza rimborso di spese, di copia di quegli atti che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni ritiene di dover acquisire. Nei casi previsti dalla legge il funzionario cui la richiesta è stata rivolta può opporre rifiuto motivato scritto.

Art. 18 Rimborso spese – Gettoni di presenza ai componenti della Comunità del Parco.

- 1 Ai componenti la Comunità - o ai loro delegati - spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano, nella misura stabilita con Decreto dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, per i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.



COMUNITÀ
del
Parco
NAZIONALE
d'Abruzzo
Lazio e Molise

La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti di Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.

80
anni di vita per la Natura
1922-2002
Buon Compleanno Parco!



- Le spese previste nel comma precedente verranno accantonate in apposito capitolo del bilancio dell'Ente Parco e liquidate secondo le procedure di spesa previste per gli altri organi dell'Ente e per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Doveri dei membri della Comunità.

- I membri della Comunità hanno il dovere di partecipare alle sedute della Comunità ed ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti per l'intera durata di svolgimento dei lavori.
- Nello svolgimento delle sedute della Comunità e delle Commissioni essi collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri membri.
- L'elenco degli assenti ingiustificati alle sedute è affisso mensilmente negli albi degli Enti parte della Comunità per il necessario controllo democratico.

CAPO II STRUMENTI DI CONTROLLO

Art. 20 Domande di attualità - Interrogazioni - Interpellanze.

- Ciascun membro può formulare per iscritto, almeno 24 ore prima della seduta, domande di attualità, nonché, sempre per iscritto, interrogazioni, che consistono in domande intese ad avere informazioni o spiegazioni su un determinato oggetto relativo al comportamento degli uffici e servizi dell'Ente Parco ed interpellanze, che consistono in domande rivolte al Presidente per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate.
- La risposta alle domande di attualità viene fornita nella seduta immediatamente successiva alla loro proposizione, prima dell'esame dell'ordine del giorno.
- La risposta alle interrogazioni ed interpellanze viene invece data nella seduta immediatamente successiva alla loro proposizione, solo se proposte prima della stesura dell'ordine del giorno. Diversamente viene data nella seduta seguente.

CAPO III STRUMENTI DI INDIRIZZO

Art. 21 Mozioni - Ordini del Giorno - Risoluzioni.

- Le mozioni consistono in documenti scritti presentati per dare un indirizzo politico-amministrativo all'attività della Comunità o per esprimere la posizione della Comunità su un determinato argomento.
- Possono essere presentate da ciascun membro, dalle Commissioni, dal Presidente o dal Consiglio direttivo ed iscritte all'ordine del giorno della Comunità.
- Il dibattito relativo a più mozioni sullo stesso argomento può essere unificato su decisione del Presidente.
- Qualora il presentatore della mozione sia assente ingiustificato nel momento in cui la mozione deve essere discussa questa è dichiarata decaduta dal presidente che ne dispone il ritiro dall'O.d.G. della Comunità.



COMUNITA'
 del
Parco
 NAZIONALE
 D'Abruzzo
 Lazio e Molise

La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti di Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.

80
 anni di vita per la Natura
1922-2002
 Buon Compleanno Parco!



- 5 Gli ordine del giorno consistono in documenti scritti volti ad indirizzare l'azione della Comunità presentati nel corso di discussioni su proposte di deliberazione. Possono essere presentati da ogni membro partecipante; vengono discussi unitamente alle proposte di deliberazione ma formano atti deliberativi a sé stanti.
- 6 Le risoluzioni consistono in documenti di indirizzo presentati a conclusione di un dibattito. Essi non attengono a proposte di deliberazione ma ad argomenti di natura politico-amministrativa che hanno formato oggetto di una discussione. Possono essere presentate da ciascun partecipante e costituiscono atti deliberativi a sé stanti.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA'

CAPO I

CONVOCAZIONI

Art. 21 Adunanze della Comunità e modalità di convocazione.

- 1 La Comunità si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno in occasione del parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. In sessione straordinaria ogni qualvolta la Comunità debba assolvere a tutti gli altri compiti ed a tutte le altre funzioni elencate nell'art.3 e quando il Presidente o il C.D., se costituito, lo ritengano necessario, nonché quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei componenti.
- 2 Le convocazioni sono fatte dal Presidente che stabilisce giorno ed ora della seduta o di più sedute successive.
- 3 Nel caso la convocazione sia richiesta dai componenti o dal Presidente dell'Ente Parco la domanda scritta dovrà specificare l'argomento o gli argomenti da sottoporre all'esame della Comunità. Il Presidente della Comunità, esaminata la richiesta, stabilisce la data di convocazione entro un termine congruo all'importanza degli argomenti da trattare e, comunque, non superiore a 20 giorni.
- 4 La Comunità può, eccezionalmente, deliberare di proseguire i propri lavori, fissando la data e l'ora della convocazione per esaurire la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dandone tempestiva comunicazione telegrafica o mediante fax o ancora mediante e-mail agli assenti.
- 5 La Comunità può, inoltre, essere convocata, senza rispetto dei termini ordinariamente prescritti nell'articolo seguente, ma almeno 24 ore prima, per discutere di argomenti di rilevante importanza ed urgenza.
- 6 Le sedute della Comunità sono pubbliche, salvo i casi nei quali per legge o con deliberazione motivata sia stabilito altrimenti e di norma, come stabilito nell'art.2 e salva la scelta di altre sedi, come pure stabilito nello stesso art.2, hanno luogo nella sede della Comunità.

Art. 22 Avvisi di convocazione.

- 1 La convocazione della Comunità deve essere fatta mediante avvisi scritti, anticipati via fax o e-mail, da spedire a mezzo raccomandata con r.r., almeno sei giorni prima per le sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie. In caso di urgenza, come stabilito nel 5° comma dell'art. 21, il termine è di 24 ore. In tale ultimo caso la comunicazione avviene telegraficamente o mediante fax o ancora mediante e-mail.



La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti di Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.

80
 anni di vita per la Natura
1922-2002
 Buon Compleanno Parco!



2. L'avviso di convocazione, oltre al luogo, giorno ed ora della seduta e/o delle sedute successive, deve contenere:
 - Il proponente l'iniziativa della convocazione (Presidente, C.D., componenti o Presidente Ente Parco);
 - L'elenco degli argomenti da trattare, indicando espressamente quelli da trattare in seduta segreta;
 - La data e la firma del Presidente e/o del vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente;
 - L'indicazione della seconda convocazione che a norma di quanto stabilito negli articoli successivi può essere stabilita trascorsa un'ora dalla prima e dopo aver constatato l'assenza del quorum richiesto.
3. Nei casi di rinvio o soppressione di una seduta o di altre modifiche riguardanti il consegnato avviso di convocazione, la comunicazione ai componenti va fatta per telefono direttamente all'interessato annotando data ed ora; in caso di assenza, si provvederà con telegramma o mediante fax.

Art. 23 Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente sulla base degli argomenti richiesti dai proponenti nonché di quelli di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. All'ordine del giorno sono iscritti i verbali delle sedute precedenti che vengono in approvazione, le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le deliberazioni in ratifica ed in comunicazione.
3. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni vengono iscritte secondo l'ordine di presentazione.
4. Non vengono iscritte all'ordine del giorno le domande di attualità, le interrogazioni ed interpellanze con risposta scritta.

Art. 24 Pubblicazione dell'ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno completo ed i relativi eventuali aggiuntivi sono affissi all'albo dell'Ente ed in luoghi pubblici per il tempo della loro validità.

Art. 25 Deposito e consultazione degli atti.

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio del Segretario almeno 24 ore prima della seduta.
2. I componenti hanno diritto di prenderne visione durante le ore di ufficio e di estrarne eventualmente copia.

CAPO II DELLE SEDUTE



GIUNTA
 del
Parco
 NAZIONALE
 d'Abruzzo
 Lazio e Molise

La Comunità del Parco costituisce un'istituzione pubblica di
 La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti di
 Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al
 Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.
 Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.

80
 anni di vita per la Natura
1972-2002
 Buon Compleanno Parco!



Art. 26 Pubblicità delle sedute.

- 1 Le sedute, come stabilito nell'art. 21, 6° comma, sono pubbliche. Sono segrete nei casi previsti dalla legge e significativamente quando si tratti di questioni concernenti persone o quando la Comunità espressamente, anche durante una seduta pubblica, deliberi espressamente di passare a seduta segreta su proposta scritta e motivata di almeno un terzo dei presenti. Sulla proposta di seduta segreta si delibera senza discussione. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.
- 2 Il pubblico presenza alle sedute pubbliche nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare approvazione o disapprovazione. Può manifestare le proprie opinioni solo se la seduta viene sospesa.

Art. 27 Validità delle sedute.

- 1 La Comunità è validamente riunita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.
- 2 In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
- 3 Nel computo dei presenti si comprende anche il Presidente.

Art. 28 Verifica del numero legale.

- 1 All'ora indicata nell'avviso di convocazione, o comunque, entro i successivi trenta minuti, il Presidente fa procedere da parte del Segretario all'appello nominale.
- 2 Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta (metà dei componenti), il Presidente dichiara deserta la seduta di prima convocazione e dispone che si proceda ad un secondo appello trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione.
- 3 Qualora al secondo appello i presenti siano inferiori ad un terzo dei componenti il Presidente dichiara deserta la seduta ed il Segretario ne dà atto nel verbale.
- 4 Il Presidente, prima di ogni votazione, verifica che vi sia il numero legale. Se manca la seduta viene sospesa per una durata massima di venti minuti dopo di che, se la mancanza del numero legale dovesse persistere, la seduta viene sciolta.
- 5 Se, in seguito a verifica, il numero dei componenti è tale da rendere valida la seduta ma non la votazione il Presidente sospende la seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali, se il numero legale si è ricostituito, mette in votazione il punto trattato, in caso contrario rinvia la votazione alla seduta successiva e passa alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

Art. 29 Apertura, svolgimento e chiusura della seduta.

- 1 Qualora i componenti siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente dichiara aperta la medesima e procede alla designazione di tre scrutatori che lo assistono durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
- 2 La seduta si svolge secondo l'ordine del giorno predisposto. Il Presidente può sempre proporre, per giustificati motivi, che l'ordine sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei componenti non si opponga si ritiene accettata.

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - UFFICIO CENTRALE DELLE REGIONI - ROMA



del **Parco** NAZIONALE **d'Abruzzo** Lazio e Molise

La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti di Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.
Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.

80
anni di vita per la Natura
1922 - 2002
Buon Compleanno Parco!



- 3 La modifica dell'ordine dei lavori può anche essere richiesta, sempre per giustificati motivi, dai presenti.
- 4 Il Presidente illustra le proposte o ne incarica membri del C.D., se costituito, dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Agli interventi è assegnato un tempo di 10 minuti.
- 5 Le sedute sono chiuse dal Presidente, di norma, quando è esaurito l'ordine dei lavori o il tempo programmato per la seduta. In casi particolari e per giustificati motivi il Presidente può procedere alla chiusura anticipata.

CAPO III DELLE VOTAZIONI

Art. 30 Dichiarazione di voto.

- 1 Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto o mozione d'ordine.
- 2 Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal capogruppo o da altro consigliere a nome del gruppo, se i gruppi sono costituiti, altrimenti dai componenti che ne sono interessati per la durata massima di cinque minuti.


Art. 31 Validità delle votazioni.

- 1 La Comunità può validamente deliberare in prima convocazione se è presente almeno la metà dei componenti assegnati ed in seconda convocazione se è presente almeno un terzo dei componenti assegnati salvo quanto previsto nei successivi artt. 35 e 36.

Art. 32 Sistemi di votazione.

- 1 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale a discrezione del Presidente.
- 2 Le deliberazioni concernenti persone, ed in particolare la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato Direttivo, delle Commissioni e dei rappresentanti della Comunità in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente, hanno luogo a scrutinio segreto, mediante scheda da deporre in apposita urna.
- 3 Nella votazione con scheda il Presidente fa consegnare a ciascun componente una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione: indi ciascun componente deposita personalmente la scheda secondo l'appello dei presenti che a tal fine viene fatto dal Segretario.
- 4 Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
- 5 Nella votazione segreta qualora sorga contestazione sulla nullità delle schede, il Presidente sottopone la questione all'esame della Comunità che delibera senza discussione per alzata di mano. Le schede per qualsiasi motivo contestate od annullate devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.
- 6 Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi i consiglieri presenti.

10004/09102 10004/09102 10004/09102 10004/09102 10004/09102 10004/09102 10004/09102 10004/09102 10004/09102 10004/09102



del **Parco Nazionale d'Abruzzo**
Lazio e Molise

La **Comunità del Parco**, composta dai rappresentanti di
La **Comunità del Parco**, costituita dai rappresentanti di
Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al
Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.
Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.

80
anni di vita per la Natura
1922-2002
Buon Compleanno Parco!



Art. 33 Computo dei voti.

- 1 Nelle votazioni palesi i componenti che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti ma si computano nel numero dei presenti. Si computano altresì tra i presenti i membri che, pur non dichiarando di astenersi, restano in aula senza partecipare alla votazione.
- 2 Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i componenti che non prendono parte alla votazione.

Art. 34 Modalità ed esito delle votazioni.

- 1 La votazione avviene normalmente sul complesso della proposta salvo i casi in cui si ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli, o commi o capitoli.
- 2 Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo quando la legge o il presente regolamento prevedono maggioranze diverse. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione; qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla metà del numero dispari.
- 3 In caso di parità di voti la deliberazione non è né approvata né respinta e può essere riscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. Nel caso di proposta di deliberazione urgente per scadenza di termini la proposta viene rimessa in votazione nella stessa seduta decorsi dieci minuti dalla precedente votazione.
- 4 Se la legge o il presente regolamento non prevedono maggioranze speciali, nella elezione di persone risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti fino a ricoprire i posti previsti; in caso di esito negativo, la votazione può essere ripetuta subito dopo la prima fino ad un massimo di tre volte.
- 5 Se la legge o il presente regolamento prevedono la rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui nella votazione non sia stato eletto alcun candidato delle minoranze, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a ricoprire i posti previsti.
- 6 Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato il Presidente la fa ripetere nel modo che reputa più opportuno.
- 7 Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti espressi risulti non corrispondente a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 35 Votazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

- 1 Per le deliberazioni relative all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei componenti della Comunità del Parco o loro delegati.
- 2 L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della Comunità del Parco avviene a scrutinio segreto con due distinte e separate votazioni la prima relativa all'elezione del Presidente e la seconda a quella dei Vice Presidenti.

VIALE DELL'INDUSTRIA, 4 - 06044 VITERBO (VT) - TEL. 0767/351132



del **Parco**
NAZIONALE
d'Abruzzo,
Lazio e Molise

La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti di Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni interessati al Parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.
Art. 10 della Legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.

80
anni di vita per la Natura
1922-2002
Buon Compleanno Parco!



3. Ciascun componente in ognuna delle due votazioni potrà esprimere un solo nome.
4. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il voto della maggioranza assoluta dei votanti, calcolata secondo quanto dispone il 2° comma dell'art. precedente.

Art. 36 **Votazioni per la designazione dei rappresentanti della Comunità in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.**

1. Per le deliberazioni relative alla designazione dei rappresentanti della Comunità in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei componenti della Comunità del Parco o loro delegati.
2. La designazione dei cinque membri destinati al Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto con unica votazione.
3. Ciascun componente potrà esprimere due nominativi in possesso dei requisiti per ricoprire tale carica.
4. Risulteranno designati, per assicurare adeguata rappresentanza a tutte le realtà territoriali, 3 nominativi in rappresentanza del versante abruzzese, uno del versante laziale ed uno del versante molisano, applicando i criteri stabiliti nel comma 5° dell'art. 34 per la rappresentanza delle minoranze.

Art. 37 **Elezione Comitato Direttivo – Nomina Commissioni.**

1. Per l'elezione del Comitato Direttivo, ove la Comunità ne dovesse decidere l'istituzione, avverrà con le modalità e secondo i criteri stabiliti nell'art. 35, comma 5°, tenendo conto delle rappresentanze territoriali stabilite nell'art. 7, 2° comma.
2. Analogamente, salvo diversa determinazione della Comunità in sede di istituzione delle medesime, potrà operarsi per la nomina delle Commissioni.

Art. 38 **Verbalizzazione delle adunanze.**

1. Di ogni adunanza è esteso verbale dal Segretario della seduta che è firmato dal Presidente e dal Segretario.
2. I verbali, da redigersi con le modalità e secondo le norme stabilite nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere inviati in copia a ciascun Ente facente parte della Comunità e pubblicati all'Albo della Comunità per la durata di 15 giorni.

TITOLO V
FORME DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON GLI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO

Art. 39 **Comitato tecnico consultivo – Rapporti con gli Enti operanti nel territorio – Partecipazione alla Comunità.**

